



I LAVORATORI hanno diritto ad astenersi dal lavoro nelle giornate qualificate dalla legge come «festività infrasettimanali» (art. 2, l. 27 maggio 1949, n. 260, recante «disposizioni in materia di ricorrenze festive»).

La Cassazione ha infatti affermato, con orientamento costante, che in occasione delle festività infrasettimanali (celebrative di ricorrenze civili o religiose), è riconosciuto indistintamente a tutti i lavoratori il diritto a non effettuare l'ordinaria attività lavorativa. La Corte ha ricavato tale principio di diritto sulla base dei seguenti principi:

a) la disposizione dell'articolo 5 della legge n. 260/1949 stabilisce che i lavoratori retribuiti in «misura fissa» (vale a dire con una retribuzione prestabilita per ogni periodo di paga) i quali prestino la loro opera nelle giornate festive infrasettimanali hanno diritto (oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio) alla retribuzione per le ore effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Tale disposizione non può tuttavia essere interpretata fino al punto da legittimare il datore di lavoro a pretendere comunque l'adempimento dell'obbligazione lavorativa in occasione delle ricorrenze festive;

b) eventuali clausole contrattuali che attribuiscono al datore di lavoro il potere di esigere unilateralmente l'adempimento della prestazione lavorativa in occasione delle festività sono nulle per violazione di legge;



Specializzato in consulenza e assistenza legale sul lavoro, previdenza e sindacale

DIMENSIONE LAVORO

A cura del Centro Ricerche e Formazione

Presidente Maria Novella Bettini



SCIOPERO E GIORNO FESTIVO

Salario e conflitto, il lavoratore percepisce la retribuzione

c) il lavoratore remunerato «in misura fissa» ha diritto a percepire la «normale retribuzione globale di fatto giornaliera» per la giornata festiva non lavorata, dal momento che la retribuzione fissa mensile è congegnata in modo da remunerare anche le festività non lavorate;

d) l'obbligo, del tutto eccezionale, di effettuare la prestazione lavorativa nelle giornate festive può derivare soltanto da comprovate «esigenze tecnico-produttive» espressamente stabilite dalla contrattazione collettiva. Nell'ipotesi in cui, in considerazione delle specifiche esigenze

tecnico-produttive della propria azienda, il lavoratore sia tenuto a prestare la propria at-

tività in una determinata giornata festiva e decida di partecipare comunque ad uno scio-

pero, tale astensione è del tutto legittima, ma il datore di lavoro ha diritto a detrarre dalla

retribuzione normale la relativa quota retributiva.

Fabrizio Girolami



Appalto di servizi ausiliari e responsabilità solidale dell'appaltante

L'APPALTO può essere definito come il contratto con il quale un imprenditore assume il compito di eseguire un'opera o un servizio, con la gestione a proprio rischio, verso un corrispettivo in denaro.

La caratteristica che contraddistingue tale istituto è, dunque, la possibilità di far compiere un'attività, all'interno della propria azienda, ad un soggetto terzo (ad esempio per il servizio mensa).

Tale particolare fattispecie si distingue, però, dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione di mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Il decreto legislativo del settembre 2003, ormai noto come «Riforma Biagi», prevede che in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore a corrisponde-

re ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto.

La responsabilità solidale per appalto lecito sussiste anche quando lo stesso appalto riguardi servizi ausiliari (come, ad esempio, la manutenzione di monitor e la fornitura del servizio informazioni dato alle utenze sulle corse dei mezzi di trasporto) predisposti ai fini della realizzazione del ciclo produttivo dell'appaltante, dovendosi valutare tale inerente con riferimento alle esigenze funzionali della produzione del bene o del servizio, secondo le esigenze normative, statutarie, tecnologiche e di mercato al tempo dell'appalto.

Alfonso Tagliamonte

